



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO: DITTA AUTODEMOLIZIONE CUBEDA S.R.L. – C.F. 04152100873 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE – IMPIANTO IN ACI SANT'ANTONIO VIA SAN GIOVANNI S.M. LA STELLA. ART. 208 D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. - RINNOVO
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 9706 del 03/03/2015 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante *“sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”*;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;



- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 - "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "*Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013*";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotriifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;

- VISTO l'Ordinanza commissariale n. 294 del 01/04/2005, con la quale ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996 (oggi D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152), è stato rilasciato alla Ditta Cubeda Sebastiano, con sede legale in Aci Sant'Antonio (CT), Via Nuova ed impianto sito in via S. Giovanni S.M. La Stella nel medesimo Comune, giudizio positivo sulla compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 295 del 01 Aprile 2005, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, ha approvato il progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, proposto dalla Ditta Cubeda Sebastiano, con sede legale in Aci Sant'Antonio (CT), Via Nuova, Contrada Pezzagni ex via cimitero S. Lucia ed impianto sito in via S. Giovanni S.M. La Stella nel territorio del Comune di Aci Sant'Antonio (CT), nonché l'esercizio dell'attività con prescrizioni;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 652 del 07 Luglio 2005, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti ha volturato alla Ditta "Autodemolizione Cubeda S.r.l." con sede legale in Aci Sant'Antonio, Via Nuova - Contrada Pezzagni ex via Cimitero S. Lucia - le Ordinanze commissariali n. 110 del 10.02.2005 e n. 295 del 01.04.2005;
- VISTO l'Ordinanza commissariale n. 368 del 24 Luglio 2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, ha approvato il progetto di adeguamento al D.Lgs.151/05 proposto dalla Ditta Autodemolizioni Cubeda S.r.l. relativo al centro di raccolta di RAEE, già autorizzato - con Ordinanza commissariale n. 295 del 01 Aprile 2005 ed ha altresì autorizzato la realizzazione dei lavori di adeguamento;
- VISTO il Decreto n. 111 del 03 Maggio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, è stata rinnovata fino al 01 Aprile 2015, l'Ordinanza commissariale n. 295 del 01 Aprile 2005 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l., con sede legale nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT), Via Nuova - Contrada Pezzagni ex via Cimitero S. Lucia - ed impianto sito in via S. Giovanni S.M. La Stella nel territorio del medesimo Comune, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03
- VISTA l'istanza della Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l., con sede legale in Aci Sant'Antonio - via Nuova n. 28/a ed impianto in via San Giovanni S. M. La Stella nel territorio dello stesso Comune, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 10 Novembre 2014 al n. 44618, con la quale si chiede il rinnovo del Decreto n. 111 del 03 Maggio 2010;
- VISTA la nota del 12 Novembre 2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 12/11/2014 al n. 45225, con la quale la Ditta trasmette copia della perizia giurata, presentata al Comune ai fini del rilascio del certificato di agibilità, attestante la conformità delle opere realizzate alla concessione edilizia n. 10 del 12/02/2009 rilasciata dal Comune di Aci Sant'Antonio (CT) ed ultimate in data 06/10/2014;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le

IL RESPONSABILE DEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE  
 Martine  
 11/11/2014



Prefetture di Agrigento, Catania, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota n. 15725 del 07 Aprile 2015 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTO** il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 11/10/2012;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rinnovo dell'Ordinanza commissariale n. 652 del 07 Luglio 2005 e ss.mm.ii., così come rinnovata fino al 01/04/2010 dal Decreto n. 111 del 03 Maggio 2010;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 295 del 01 Aprile 2005 e ss.mm.ii., così come rinnovata fino al 01/04/2010 dal Decreto n. 111 del 03 Maggio 2010, intestata alla **Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l.**, con sede legale nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT) via Nuova n. 28/a ed impianto in via San Giovanni S.M. La Stella nel territorio dello stesso Comune, è **rinnovata fino al 01 Aprile 2020**. Il presente Decreto è rinnovabile. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo. La Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

### ART. 2

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio il rinnovo e l'aggiornamento delle garanzie finanziarie adeguate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

## ART. 3

La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire entro un anno dalla data del presente Decreto e dovrà essere comunicata al Comune di Aci Sant'Antonio (CT), alla Provincia Regionale di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni sei mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori.

## ART. 4

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Autorizzazione allo scarico;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato con Ordinanza commissariale n. 652 del 07 Luglio 2005 e ss.mm.ii., comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;

## ART. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

## ART. 6

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

## ART. 7

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente

provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni edilizie e l'esecutività del progetto.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 8

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### ART. 9

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

#### ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### ART. 11

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

#### ART. 12

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 295 del 01 Aprile 2005 e ss.mm.ii., così come rinnovata fino al 01/04/2010 dal Decreto n. 111 del 03 Maggio 2010, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

#### ART. 13

La Provincia regionale di Catania (oggi Libero Consorzio Comunale), anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Aci Sant'Antonio (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

## ART. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

## ART. 15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.  
Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Aci Sant'Antonio (CT), Provincia regionale di Catania (oggi Libero Consorzio Comunale), Pubblico Registro Automobilistico di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, Questura di Catania – Divisione Polizia Amministrativa, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Catania.

Palermo, li 23 APR. 2015

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

(~~Marcello Asciotto~~)

**Il Dirigente U.O 2**

(~~Dott.ssa Mara Fais~~)

**IL DIRIGENTE**

Servizio 7 – Autorizzazioni

(~~Dott. Antonio Patella~~)

VISTO  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Ing. Domenico Armenio